

**REGOLAMENTO  
PER I  
RAPPORTI CON LE REALTA' ASSOCIATIVE**

Approvato con delibera C.C. n. 37 del 18/6/1998

# **REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON LE REALTÀ' ASSOCIATIVE**

## **CAPO I: AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art.1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di beni immobili ad associazioni od altri organismi privati a carattere associativo, anche del volontariato, in ottemperanza all'art.12 della legge 07.08.1990 N. 241 e in applicazione dell'art.6 dello Statuto Comunale.

I contributi ad enti, associazioni, e altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti e conformi agli obiettivi dell'Amministrazione, sia per iniziative relative alla programmazione annuale stilato dall'Ente richiedente, sia per iniziative di carattere straordinario (che investono la pluralità dei cittadini).

Tutte le associazioni, per le attività annuali o per le singole iniziative, possono inoltrare all'Amministrazione Comunale domanda di patrocinio.

## **CAPO II: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Art.2 Finalità del Registro delle Associazioni.**

Ai sensi dell'art.6 dello Statuto Comunale è istituito presso il Comune di Gioia del Colle il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenziali della comunità civile, per il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi collettivi.

### **Art. 3 Requisiti per l'iscrizione nel Registro.**

Qualsiasi associazione culturale, sociale e sportiva, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione al Registro, purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle leggi.

### **Art. 4 Presentazione della domanda.**

La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta su carta semplice e sottoscritta con firma del legale rappresentante.

La domanda, alla quale dovrà essere allegato lo Statuto o, in mancanza, l'atto costitutivo approvato dai soci, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, il bilancio annuale approvato e sottoscritto dal legale rappresentante.

### **Art.5 Iscrizione al Registro.**

L'iscrizione al Registro è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della domanda.

Il termine é sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda può essere respinta per la inesistenza dei requisiti di cui all' art.3, con provvedimento della Giunta, la quale, per il venir meno dei requisiti o per la inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 6, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal registro.

Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedono espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito Registro della Regione Puglia, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali o nazionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

Il provvedimento di iscrizione al Registro e di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione, viene comunicato formalmente al soggetto interessato entro 30 gg. successivi all'adozione.

L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le associazioni iscritte. Tale registro è pubblico.

#### Art.6 Aggiornamento del Registro.

Ferma restando la possibilità di iscrizione delle nuove Associazioni, in qualsiasi momento, l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento del registro ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all'art.4.

Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 gg. Tale termine sospende eventuali erogazioni o azioni di altra natura.

Le Associazioni dovranno comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni che riguardano il legale rappresentante, modifiche Statutarie, ovvero di atto costitutivo, purché tali variazioni abbiano i requisiti di cui agli artt. 3 e 4.

#### Art. 7 Vigilanza sul registro.

La vigilanza sul registro è esercitata dalla/e Commissione/i Comunale/i permanente/i competente/i per la Cultura, i servizi Sociali e lo Sport.

#### Art.8 Segreteria del Registro.

I settori Assessorato alla Cultura, ai Servizi Sociali e allo Sport curano di comune accordo la tenuta e l'aggiornamento effettivi del Registro e dei relativi atti.

### CAPO III: CRITERI E PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI.

#### Art.9 Risorse finanziarie ed indirizzi del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio annuale, individua l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare complessivamente a favore delle iniziative oggetto del presente Regolamento.

Lo stesso organo può, nella medesima sede di cui sopra, stabilire con proprio atto d'indirizzo quali siano i settori di attività verso cui indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

#### Art.10 Interventi

Gli interventi dell'Amministrazione si distinguono in:

a) Concessione di patrocinio senza intervento finanziario che costituisce il riconoscimento da parte dell'Ente locale del particolare valore culturale, scientifico, sportivo o sociale delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati;

b) concessione di patrocinio con contributo finanziario a favore dei soggetti iscritti nel registro per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di particolare valore scientifico, culturale, sportivo o sociale;

c) Concessione di contributi finanziari a favore degli iscritti al registro a parziale copertura dei relativi oneri;

#### Art. 11 Criteri per l'assegnazione del sostegno alle Associazioni.

L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

1) Valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposta in relazione:

1a - al grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a iniziative che promuovono la cultura, il territorio e l'ambiente gioiese in riferimento a valori quali la solidarietà, la libertà di pensiero, la pace, la salvaguardia e la tutela dei beni ambientali e artistici.

1b - alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico.

1c - alla specificità dell'organizzazione con priorità a quelle di volontariato e a quelle che adottano iniziative volte a promuovere all'esterno l'immagine, la cultura e le tradizioni di Gioia del Colle.

1d - alla collaborazione in rete e all'interscambio culturale e sociale con altre realtà associative.

2) Considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, il carattere di originalità e di innovatività del progetto, ovvero di interesse collettivo e popolare.

l'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:

a) Al concorso di altri enti pubblici o privati;

b) Alla capacità economica del richiedente.

Il contributo in danaro concesso dal Comune, sulla base di regolare documentazione fiscale, per lo svolgimento di una iniziativa determinata, non può, in alcun caso, essere superiore ai relativi costi complessivi.

#### Art.12 Modalità di presentazione della domanda.

Le Associazioni e gli altri organismi privati a carattere associativo, iscritti nel Registro, possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture esplicitando i motivi della richiesta e fornendo in relazione alla natura giuridica dell'associazione, tutti gli elementi utili all'esame dell'istanza, quali: descrizione e durata dell'attività o del progetto, costo presunto, eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati, le finalità dell'intervento, il nominativo del delegato alla riscossione e alla firma della convenzione, quando prevista, bilanci, numero degli associati e relativa quota associativa.

Le Associazioni iscritte nel Registro per essere ammesse al beneficio finanziario per l'anno di competenza, devono presentare apposita istanza corredata dai programmi e dalla richiesta di risorse finanziarie entro il 30.11. dell'anno precedente.

#### Art.13 Esame della domanda

In ogni caso le istanze per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali, redatte secondo le modalità del precedente art. 12 devono pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della iniziativa.

Ad essa viene data risposta entro i 30 giorni dalla ricezione.

I termini previsti dai precedenti commi non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare interesse e rilevanza socio-culturale.

Le domande vanno indirizzate al Sindaco.

La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è disposta dalla Giunta nei limiti degli stanziamenti definiti sub art. 9 - comma 1°, sentita la Commissione Consiliare competente.

L'intervento economico concesso sarà erogato nella misura del 50% in acconto ed il saldo a seguito di presentazione di rendiconto finale.

La concessione di benefici per iniziative non occasionali e protratte nel tempo deve essere disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura dell'attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.

In caso di richiesta in uso di beni immobili e mobili l'Amministrazione si riserva di chiedere idoneo deposito cauzionale a garanzia, nonché la sottoscrizione di un atto di responsabilità del legale rappresentante.

#### Art. 14 Consuntivo

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque non oltre 30 gg. dalla data predetta, il legale rappresentante deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese corredate da apposita documentazione contabile.

#### Art. 15 Decadenza.

I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il beneficio era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente articolo, in particolare per quanto attiene al consuntivo;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In quest'ultimo caso l'accertamento e/o la denuncia dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un beneficio ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
- d) nel caso in cui i beni strumentali e le strutture subiscono deturpazioni, manomissioni o altro.

Nel caso in cui il beneficio sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, anche coattivo nelle forme previste dalla legge, nonché alla cancellazione dall'apposito registro in caso del recupero cui sopra.

#### Art. 16 Casi particolari.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, a favore di enti privati e associazioni.

#### CAPO IV: DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

#### Art. 17 Individuazione delle strutture Sportive Comunali e loro assegnazione.

L'individuazione e l'assegnazione delle strutture sportive disponibili rientra nell'ambito di programmazione della Giunta d'intesa con gli uffici del 3° settore e dell'U.T.

#### Art. 18 Istruttoria ed assegnazione.

L'assegnazione è decisa dalla Giunta sentita la Consulta dello Sport e, ove questa manchi, la Commissione Consiliare Competente.

L'assegnazione dei beni immobili ai soggetti che perseguono finalità di carattere sportivo è conferita in corrispettivo di un canone, comprensivo dei consumi di acqua, luce, e gas, il cui ammontare è commisurato, in relazione ai criteri previsti nel precedente art.11 (lettera a) e b) del punto 2)).

La tenuta dei locali e delle strutture, in ordine alla loro pulizia, manutenzione, custodia ed amministrazione ordinaria, sono a carico dell'utilizzatore.

A garanzia dello esatto adempimento di cui al comma precedente, nonché alla refusione di eventuali danni arrecati alle strutture le Associazioni dovranno costituire apposita polizza fidejussoria.

#### Art. 19 Stipula della Convenzione.

L'utilizzazione della struttura sportiva è disciplinata nei suoi vari aspetti da apposita convenzione (allegata al presente regolamento) di durata comunque non superiore ai quattro anni, rinnovabile esclusivamente in relazione al permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato la convenzione.

In caso di rinnovo della Convenzione il canone corrisposto all'Amministrazione potrà essere aggiornato.

#### Art. 20 Doveri dell'Assegnatario.

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, restituendole al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

La mancata corresponsione del canone pattuito, e/o degli obblighi previsti al 2° comma dell'art. 18, se protratti oltre (sessanta) 60 gg. dalla data di pagamento, dà luogo alla decadenza di diritto della convenzione e dà titolo alla Amministrazione di avvalersi della garanzia di cui al 4° comma dell'art.18.

Resta ferma ogni eventuale tutela dell'Ente per il recupero di importi maturati a qualunque titolo.

Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo degli immobili per finalità diverse da quelle riportate nell'atto di convenzione.

L'assegnatario presenta annualmente al Sindaco ed all'Assessore allo sport una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato.

Il Sindaco o l'Assessore possono in qualsiasi momento richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione dello stesso.

#### Art.21 Usi degli impianti e delle Palestre Scolastiche.

L'uso degli impianti e delle Palestre Scolastiche per le attività Sportive da parte delle associazioni, società ed Enti, deve essere concordata col Comune.

A tal fine, ai sensi degli art.38 ,2° comma del DPR N. 616/ 77 e 12 della legge 517/77, tra Comune ed organo statale (direttore didattico o Preside) sarà stipulata apposita convenzione conforme allo schema tipo di cui alla circolare della P.I. n.144 del 3/6/78, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto o di Circolo e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.

Agli interessati che avvanzeranno formale richiesta per l'utilizzo delle strutture scolastiche sarà data l'autorizzazione all'uso a seguito di sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art.20.

Sono fatti salvi gli obblighi preferenziali di attribuzione delle strutture sportive previste dalle leggi a beneficio di alcune categorie.

## CAPO V: INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

### Art.22 Erogazione di contributi.

Al fine di agevolare l'esercizio della funzione di promozione dell'attività sportiva, così come previsto dall'art.7 dello Statuto Comunale, il Comune provvede alla erogazione di contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in conformità degli indirizzi Consiliari previsti al 2° comma dell'art.9.

### Art.23 Beneficiari

Possono ottenere benefici contributivi gli enti e le società di promozione sportiva a carattere locale presenti nel territorio comunale.

Sono esclusi dai benefici gli enti, le società e le associazioni aventi fini di lucro.

Saranno privilegiati gli enti, le società e le associazioni che perseguono finalità di:

- a) promozione di attività fra soggetti con ridotta capacità psicomotoria, soprattutto fra anziani, bambini e portatori di handicap.
- b) promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva e parasportiva, attivazione di studi e ricerche attinenti lo sport;
- c) organizzazione di corsi di perfezionamento nelle varie attività sportive non escluse quelle connesse agli aspetti ecologico-ambientali.

### Art.24 Istanza e documentazione dovuta.

Per l'accesso ai benefici contributivi per i progetti di cui all'art. precedente occorre corredare l'istanza con la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del programma per il quale si richiede il beneficio;
- b) analitico prospetto dei costi presuntivi;
- c) descrizione delle attività eventualmente svolte in precedenza dal richiedente;
- d) atto costitutivo e statuto con indicazione del rappresentante legale per le società, associazioni o enti;
- e) eventuali enti privati o pubblici cofinanziatori delle attività.
- f) bilancio annuale.

### Art.25 Criteri per l'assegnazione dei benefici contributivi.

Nella valutazione dell'ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi debbono incidere i seguenti elementi:

- a) Organizzazione di manifestazioni sportive locali;
- b) durata dell'attività riferita all'anno solare.

- c) risultati tecnici conseguiti;
- d) Consistenza del servizio offerto nell'avviamento sportivo, nella formazione dei giovani, nel numero dei praticanti;
- e) Tipologia e durata dell'attività.

#### Art. 26 Liquidazione dei benefici contributivi.

Ai fini della liquidazione del beneficio contributivo è necessario che, entro e non oltre 30 gg. dal termine delle attività svolte, il legale rappresentante della società sportiva:

- a) produca una relazione illustrativa scritta delle attività effettivamente svolte;
- b) indichi i soggetti destinatari;
- c) esibisca il bilancio consuntivo dell'anno;

Si applica, ad ogni buon fine, l'art. 15 del presente regolamento per i casi di mancata o parziale realizzazione dell'attività, previsti al 1° comma, nonché le ipotesi contenute nel 2° comma dello stesso articolo, riguardo le anticipazioni dei benefici contributivi.

#### Art.27 Dichiarazioni incomplete o non veritiere.

In sede di liquidazione dei benefici contributivi, qualora l'Amministrazione Comunale accerti la non effettiva o incompleta rispondenza di uno degli elementi previsti dall'art. precedente, procederà alla non corresponsione o alla ripetizione dei benefici suddetti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 28 Forme di pubblicità.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Sindaco fa pubblicare nell'albo Pretorio del Comune un elenco contenente i dati relativi ai benefici contributivi, sussidi, beni strumentali e strutture concessi nell'anno, indicandone i soggetti beneficiari e l'ammontare.

Della avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione.

#### Art. 29 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore e sostituisce quello vigente.



DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI

Spett.le Comune di Gioia del Colle

Spett.le Consiglio di Circolo o Istituto

sede \_\_\_\_\_

Egregio sig. Direttore Didattico o Preside

sede \_\_\_\_\_

e,p.c. Spett.le Consiglio Scolastico Distrettuale

sede \_\_\_\_\_

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso impianto sportivo.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Presidente in carica dell'Associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, visto l'art. 12 della Legge 4.8.199, n. 517 e la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto - n. 144, pro. n. 3280/67/PD del 3.6.1978 e 112 del 12.4.1991, chiede la concessione in uso della palestra e delle relative attrezzature dell'Istituto o della struttura sportiva comunale\* sito in Gioia del Colle secondo il seguente programma

A tale riguardo dichiara di osservare scrupolosamente i seguenti impegni:

1. non svolgere nei locali in concessione attività diverse da quelle specificate nella richiesta concessione in uso: \_\_\_\_\_;
2. non svolgere attività fuori dall'orario stabilito ne usare locali o attrezzature non richieste in uso nella domanda di autorizzazione;
3. non svolgere nei locali in concessione attività di lucro;
4. di essere regolarmente affiliata alla federazione italiana di \_\_\_\_\_;
5. di svolgere attività di promozione sportiva educativa, proponendosi di realizzare con ciò fini di crescita culturale, sociale e civile dei propri iscritti;
6. di assumere a proprio carico le spese di custodia delle attrezzature, di pulizia dei locali e quelle connesse all'uso degli stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali;
7. di fornire il personale necessario per lo svolgimento dell'attività;
8. di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare alle persone e alle cose esonerando l'Amministrazione e il Direttore Didattico o Preside da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
9. di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa all'atto della formale concessione dei locali ed attrezzature;
10. di provvedere a segnalare eventuali danni alle strutture sportive. In caso di mancata segnalazione, i danni riscontrati saranno addebitati al Presidente della società che, in ordine di tempo, ha usufruito della struttura;
11. di comunicare il tabulato degli iscritti e la relativa quota di iscrizione;
12. di impegnarsi ad organizzare conferenze, gare (saggi, esibizioni, tornei), aperti al pubblico e gratuite d'intesa con la Consulta dello Sport.

Gioia del Colle, \_\_\_\_\_

\* cancellare la voce non desiderata.